

Natura coattiva delle vendite poste in essere dal curatore e criteri per la valutazione di legittimità del procedimento

Tribunale di Bergamo, 10 settembre 2015. Presidente relatore Vitiello.

Procedure concorsuali - Natura coattiva o meno delle vendite - Distinzione - Criterio - Trasferimento del bene a prescindere dal consenso del proprietario

Ciò che qualifica le vendite come coattive non è la riconducibilità del trasferimento ad un decreto del giudice dell'esecuzione o del giudice delegato al fallimento, bensì la circostanza che il trasferimento della proprietà del bene avvenga a prescindere dal consenso del soggetto titolare del diritto di proprietà.

Procedure concorsuali - Vendite coattive - Norme applicabili

La qualificazione della vendita come forzata (o coattiva) comporta esclusivamente l'applicazione ad essa della speciale disciplina prevista dagli articoli 2919 e seguenti c.c. e non la necessità di rispettare le norme di cui agli articoli 570 e seguenti c.p.c.

Procedure concorsuali - Vendite posti in essere dal curatore a prescindere dal procedimento disciplinato dal codice di procedura civile - Preferenza per la procedura di vendita snella

L'articolo 107 legge fall., ove autorizza il curatore a prescindere dalla procedura della vendita senza incanto, così come disciplinato dal codice di procedura civile, esprime la preferenza per una procedura di vendita maggiormente snella, la quale deve considerarsi la regola, rispetto all'opzione più formalistica che conduca alla necessaria applicazione dei principi codicistici che governano le vendite forzate.

Procedure concorsuali - Valutazione di legittimità della procedura di vendita attuata con forme diverse da quelle del codice di procedura civile - Valutazione svincolata dal rispetto delle prescrizioni codicistiche - Principi cardine - Pubblicità e natura competitiva del procedimento

La valutazione di legittimità della procedura di vendita attuata con forme negoziali alternative a quelle previste dal codice di procedura civile, consentita dalla previsione dell'articolo 107

legge fall., è svincolata dal rigido rispetto delle prescrizioni codicistiche ed è ancorata esclusivamente al rispetto dei due principi che governano la liquidazione dell'attivo fallimentare qualora le vendite siano eseguite dal curatore con forme negoziali: l'idoneità della pubblicità che deve precedere la vendita e la natura competitiva del procedimento utilizzato per l'individuazione del soggetto acquirente.

Procedure concorsuali - Vendite del curatore attuate con criteri diversi da quelli previsti dal codice di procedura civile - Proroga del termine per il versamento del prezzo - Ammissibilità

Il fatto che le vendite poste in essere dal curatore ai sensi dell'articolo 107 legge fall., al di fuori delle rigide prescrizioni procedurali dettate dal codice di procedura civile, consente la concessione di una proroga del termine previsto dal curatore per il versamento del prezzo tutte le volte che ciò risponda a valutazioni di opportunità effettuate nell'interesse della massa dei creditori o, nel caso la vendita riguardi un'azienda, dai lavoratori già assunti dalla società aggiudicataria.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

sul reclamo proposto da Alm. s.p.a. avverso il decreto emesso in data 29.7.2015 dal giudice delegato del fallimento It. s.p.a. in liquidazione; all'esito dell'udienza, cui hanno partecipato il reclamante e il curatore del fallimento; letti gli atti; rileva quanto segue.

Con il provvedimento reclamato il giudice delegato ha autorizzato il curatore a perfezionare l'atto di vendita del ramo di azienda sito in Capestrano, località *, affittato dalla procedura a U. And. s.r.l. con contratto stipulato in data 13 settembre 2012, con il soggetto risultato aggiudicatario all'esito della procedura competitiva svoltasi ai sensi del primo comma dell'art. 107 l. fall. avanti al notaio Santus di Bergamo in data 4 giugno 2015.

Aggiudicataria della gara è risultata essere l'affittuaria U. And. s.r.l., avendo quest'ultima formulato l'offerta d'acquisto più elevata, pari ad euro 3.700.000,00, e maggiormente vantaggiosa per i livelli occupazionali, essendo accompagnata dall'impegno ad assumere dodici nuovi dipendenti.

Tale offerta è risultata equivalente, sia per l'importo del prezzo, sia per il numero dei dipendenti oggetto di impegno di assunzione, a quella formulata da Alm. s.p.a., ma l'aggiudicazione a U. And. s.r.l. è dipesa dall'avvenuto esercizio da parte di quest'ultima del diritto di prelazione all'acquisto del ramo d'azienda riconosciute nel contratto di affitto in precedenza, come detto, stipulato.

Nel contestare la legittimità del decreto del giudice delegato, la reclamante sostiene la necessità di disporre la sospensione ex art. 108 l. fall. della vendita, in conseguenza della decadenza dell'aggiudicatario imputabile al mancato rispetto da parte sua del termine (di trenta giorni dall'aggiudicazione) previsto dal bando predisposto dal curatore per il versamento del saldo del prezzo offerto per l'acquisto del ramo di azienda.

Si chiede in sostanza di dare applicazione al disposto di cui all'art. 587, primo comma c.p.c., secondo cui "se il prezzo non è depositato nel termine stabilito il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto".

Ciò detto, va evidenziato che la fattispecie si caratterizza per la mancanza di contestazione alcuna in ordine ai tempi ed alle modalità di svolgimento dei fatti.

E' pacifico, in particolare, che l'aggiudicazione del ramo di azienda si sia verificata all'esito di una procedura competitiva preceduta da pubblicità idonea a garantire la più ampia conoscenza del mercato in ordine all'offerta di vendita del complesso aziendale.

E' parimenti incontestato che la gara si sia svolta regolarmente; che a formulare le offerte più vantaggiose (sia in termini di prezzo sia in termini di incremento dei livelli occupazionali) siano state l'affittuaria e Alm. s.p.a.; che inoltre a risultare aggiudicatario sia stata U. And. s.r.l. in virtù del diritto di prelazione riconosciute nel contratto di affitto di azienda in essere e ritualmente esercitato.

E' infine pacifico il dato da cui trae origine la controversia endoconcorsuale in essere, cioè che il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario sia sì avvenuto integralmente, ma sette giorni dopo la scadenza del termine indicato nel bando di gara.

Orbene, per risolvere la questione posta dalla reclamante, va inizialmente chiarito, ove mai ve ne fosse bisogno, che la vendita in discorso rientri nel novero delle vendite coattive, per quanto realizzatasi con stipulazione di un atto notarile di natura privatistica.

Ciò che qualifica le vendite coattive non è la riconducibilità del trasferimento ad un decreto del giudice dell'esecuzione o del giudice delegato al fallimento, bensì la circostanza che il trasferimento della proprietà del bene avvenga a prescindere dal consenso del soggetto titolare del diritto di proprietà.

Nell'ambito delle procedure fallimentari tale elemento si ravvisa sia che il curatore opti per una vendita forzata che segua le regole che il codice del rito civile detta per le procedure esecutive, sia che il curatore scelga di vendere con un negozio di natura privatistica nel quale venditore risulti lui stesso, quale soggetto che in virtù dello spossessamento che segue l'apertura del concorso dei creditori acquista la disponibilità del bene facente parte del patrimonio del fallito (art. 42 l. fall.).

Tuttavia, dalla circostanza che la vendita in esame rientri nel novero delle vendite coattive non discende affatto la necessità di applicare rigorosamente i principi che governano le vendite forzate eseguite nell'ambito del procedimento esecutivo disciplinato dal codice di procedura civile.

La qualificazione della vendita come forzata o coattiva ha quale portato soltanto l'applicazione ad essa della speciale disciplina prevista dagli artt.

2919 e segg. c.c., e non la necessità di rispettare le norme di cui agli artt. 570 e segg. c.p.c.

L'art. 107 l. fall., infatti, autorizza il curatore a prescindere dalla procedura della vendita senza incanto, così come disciplinata dal codice del rito civile.

Anzi, la scelta di una procedura di vendita maggiormente snella è considerata la regola, rispetto all'opzione più formalistica che conduca alla necessaria applicazione dei principi codicistici che governano le vendite forzate.

Nel caso in esame, in cui il curatore ha optato per una vendita con forme negoziali alternative a quelle previste dal codice di procedura civile, destinate a sfociare nel decreto di trasferimento emesso dal giudice, la valutazione di legittimità della procedura di vendita è pertanto, da un lato svincolata dal rigido rispetto delle prescrizioni codicistiche, tra le quali senza dubbio rientra la decadenza dell'aggiudicatario che abbia versato il prezzo in ritardo rispetto al termine fissato dal giudice, dall'altro ancorata esclusivamente al rispetto dei due unici principi di legge che governano la liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora le vendite siano eseguite dal curatore con forme negoziali.

Si allude all'idoneità della pubblicità che deve precedere la vendita ad alla natura competitiva del procedimento utilizzato per l'individuazione del soggetto acquirente (l'aggiudicatario).

Se pertanto il mancato rispetto del termine previsto dal curatore per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non condiziona la legittimità della vendita concorsuale, ben può essere ipotizzabile che considerazioni di natura opportunistica orientino per una proroga del termine previsto nel bando predisposto dal curatore.

A bene vedere il decreto reclamato, nella sostanza, non integra altro se non una proroga, a posteriori, del termine già scaduto, operata sulla base di valutazioni di opportunità effettuate nell'interesse della massa dei creditori e dei lavoratori già assunti dalla società aggiudicataria.

Il giudice delegato ha quindi legittimamente ritenuto che il versamento con soli sette giorni di ritardo non infirmasse la legittimità della vendita e il curatore, da par suo, debitamente autorizzato dall'organo giurisdizionale, ha dato esecuzione al rogito notarile di compravendita ritenendo preferibile l'interesse a trattenere la somma già versata sui conti della procedura, e a stabilizzare l'assunzione dei dodici lavoratori, rispetto a quello espresso dalla reclamante con la richiesta di sospensione della vendita.

Non v'è chi non veda che in quest'ultima ipotesi la sospensione della vendita e la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario avrebbe sì permesso di trattenere la cauzione versata da U. And. s.r.l., ma non avrebbe affatto garantito un esito della nuova procedura competitiva di vendita equivalente, in termini di prezzo offerto e numero di lavoratori assunti, a quello già verificatosi, e ciò a voler tacere dei problemi concreti che la riconsegna dell'azienda da parte dell'aggiudicatario (che nel frattempo, si ribadisce, aveva assunto i dodici dipendenti) avrebbe determinato.

Tale legittima valutazione di opportunità è stata tra l'altro effettuata in una condizione caratterizzata sì dalla certezza del ritardo, ma anche dall'avvenuta acquisizione del prezzo, già versato nelle casse del fallimento, se pur con (soli) sette giorni di mora.

Né possa condividersi l'assunto della reclamante secondo il quale nella fattispecie risulterebbe violato il principio della parità di trattamento dei partecipanti alla gara.

Nulla autorizza a ritenere infatti che, ove aggiudicataria fosse risultata Alm. s.p.a., da un ipotetico ritardo di pochi giorni nel versamento del prezzo da parte di quest'ultima non sarebbe derivato analoga valutazione di opportunità da parte degli organi della procedura.

Anzi, all'evidenza le determinazioni di giudice delegato e curatore sarebbero state esattamente le stesse, per il principio che impone la prevalenza dell'interesse della massa dei creditori rispetto a quello del singolo partecipante ad un'asta a condizione, come già chiarito, che la vendita abbia rispettato i due principi di legge della pubblicità e della natura competitiva del procedimento finalizzato all'individuazione dell'acquirente.

Per le ragioni esposte il reclamo deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1) conferma il decreto reclamato;

2) condanna la reclamante Alm. s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento in favore del fallimento It. s.p.a. in liquidazione, spese liquidate in complessive euro 8.000,00, oltre ad accessori come per legge.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 10.9.15

Il presidente Mauro Vitiello